

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 668 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Pietro MATTEI avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO MATTEI, allenatore di base iscritto nei ruoli tecnici, codice 35.201 all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2017-2018 tesserato come allenatore della A.S.D. Marino ha svolto la funzione di prestanome in favore del Sig. Tiziano Giovannelli, dirigente accompagnatore della A.S.D. Marino il quale benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, ha svolto nella stagione 2017-2018 le funzioni di allenatore di fatto della A.S.D. Marino sia durante gli allenamenti settimanali sia durante le gare ufficiali per il Campionato di 2^a Categoria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro MATTEI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica per il Sig. Pietro MATTEI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina